

LA NORMATIVA SUL DIRITTO DI PRESTITO PUBBLICO: APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 92/100



Anna Maria Mandillo

Giornata di Studio

*ILL SBN nella prospettiva di un Servizio nazionale di prestito
interbibliotecario e fornitura di documenti*

Roma, Biblioteca Nazionale Centrale

12 dicembre 2007

Interventi dell'Unione Europea

- ❖ Direttiva 92/100/CE del Consiglio del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.
(in *GUCE n. L. 346 del 27.11.1992*)
- ❖ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale. **Versione codificata**
(in *GUCE n. L. 376 del 27.12.2006*)

Introduzione del diritto di prestito pubblico (DPP), basato sul principio generale dell'autorizzazione e della remunerazione per ottenere in prestito opere dalle istituzioni pubbliche, ma anche sulla facoltà degli stati nazionali di stabilire eccezioni al diritto di prestito a favore di determinate istituzioni pubbliche.

Interventi dell'Unione Europea

Articolo 6

(*art.5* nella direttiva 92/100)

Deroghe al diritto esclusivo di prestito da parte di istituzioni pubbliche

- 1. Gli Stati membri possono **derogare** al diritto esclusivo previsto all'articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.*
- 2. Ove gli Stati membri non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui all' articolo 1 per quanto riguarda i fonogrammi, le pellicole ed i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione.*
- 3. Gli Stati membri possono **esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione** di cui ai paragrafi 1 e 2.*

Applicazione in Italia

Legge 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

art.69

(modificato dal decreto n.685 del 16 novembre 1994 di attuazione della direttiva 92/100)

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto al quale non è dovuta alcuna remunerazione ed ha ad oggetto esclusivamente:

a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b) i fonogrammi e i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione.

Interventi della Commissione Europea

❖ Indagine del 2002 della Commissione Europea sull'applicazione della Direttiva negli Stati membri.

Nella Relazione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale (settembre 2002) si afferma che:

- *“non sono stati rispettati gli obblighi minimi stabiliti dall'art.5 e segnatamente quello di corrispondere almeno agli autori un compenso per il prestito delle loro opere da parte di determinate istituzioni pubbliche”.*

- *“ Il fatto che non si siano sollevate voci di preoccupazione nella presente fase non va considerato un segno tranquillizzante per i risultati raggiunti. In ottemperanza alla sua funzione di custode dei trattati la Commissione ha l'impegno di garantire che, sette anni dopo lo scadere del termine per il recepimento nelle legislazioni nazionali, il diritto di prestito pubblico (DPP) sia pienamente in vigore in tutti gli Stati membri”.*

Interventi della Commissione Europea

❖ Aprile 2003 “richiesta di informazioni”

per conoscere le modalità di applicazione della direttiva

❖ Dicembre 2003 “procedura di infrazione”

per contestare la non effettiva applicazione del DPP con la conseguenza che “i diversi aventi diritto non hanno ricevuto alcuna remunerazione”

per chiedere di indicare con esattezza “quali categorie di istituzioni pubbliche sono esentate e quali assoggettate al diritto di prestito” e di precisare le misure che si prenderanno per “porre fine a questa situazione”.

per ricordare il chiarimento della Corte di Giustizia espresso al momento della sentenza di condanna del Belgio (16 ottobre 2003): “se l'orientamento prevalente di un determinato Stato non consente di distinguere efficacemente tra categorie di istituzioni, occorre imporre a tutte le istituzioni interessate l'obbligo di pagare la remunerazione”.

Interventi della Commissione Europea

❖ Luglio 2004 “parere motivato”

per obbligare a rimuovere le irregolarità

❖ Maggio 2005 “ricorso contro l'Italia alla Corte di Giustizia europea”

l'Italia è venuta meno agli obblighi della Direttiva perché ha esentato “tutte le categorie d'istituzioni aperte al pubblico dal diritto di prestito”

❖ Ottobre 2006 “sentenza della Corte di giustizia del 26 .10. 2006 (consultabile a www.curia.europa.eu/jurisp causa C-198/05)

Le motivazioni della sentenza sono tutte incentrate sulla scelta, ritenuta non corretta, della estensione della deroga al diritto di prestito a tutte le categorie di istituzioni pubbliche e sulla conseguente mancata remunerazione degli aventi diritto.

L'azione del Ministero per i beni culturali e delle amministrazioni pubbliche (2004-2006)

- Confronto promosso dalla Direzione generale per i beni librari con le amministrazioni responsabili di biblioteche (Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e Ricerca, CRUI, Coordinamento delle Regioni, UPI, ANCI) e con il Dipartimento delle politiche comunitarie per individuare gli strumenti adeguati a risolvere i problemi urgenti, in relazione all'attuazione della direttiva.
- Ricerca di soluzioni non penalizzanti per gli utenti e per le biblioteche: evitare, da una parte il pagamento diretto del compenso da parte dei singoli e, dall'altra, il carico sui magri bilanci delle biblioteche.
- comparazione con altri paesi: www.plrinternational.com
- Individuazione delle tipologie di biblioteche esentate dal pagamento del compenso del diritto di prestito: le biblioteche scolastiche di ogni ordine e grado e le biblioteche delle università perché perseguono solo scopi educativi e garantiscono ai propri utenti il diritto allo studio.

L'azione del Ministero per i beni culturali e delle amministrazioni pubbliche (2004-2006)

- Predisposizione di un provvedimento normativo a carattere generale da sottoporre all'approvazione del Governo per porre a carico del bilancio dello Stato e delle Regioni l'istituzione di un fondo nazionale per il diritto di prestito a favore degli autori e degli editori.

- Testo definitivo della proposta, dopo la verifica dell'Ufficio legislativo del Ministero Beni Culturali e l'esame della Conferenza permanente Stato Regioni, viene portato all'attenzione del Governo e presentato come emendamento alla legge finanziaria 2005/2006 e ripetuto alla legge finanziaria 2006/2007.

L'azione del Ministero per i beni culturali e delle amministrazioni pubbliche (2004-2006)

Istituzione del Fondo per il diritto di prestito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali con la **L. 286/2006**:

art. 2, comma 132

*In recepimento della direttiva 92/100/CE, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di **250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008** per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del **Fondo per il diritto di prestito pubblico**. Il Fondo è ripartito dalla SIAE tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con **decreto** del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione da determinare con **decreto** del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. All'**articolo 69, comma 1**, alinea, della legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modificazioni, le parole “, **al quale non è dovuta alcuna remunerazione**” sono soppresse.*

Situazione attuale

Legge 22 aprile 1941, n. 633

art. 69 con ultime modifiche

(**Legge 248/2000**, **decreto legislativo 68/2003**, **Legge 286/2006**)

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, ~~al quale non è dovuta alcuna remunerazione~~ ed ha ad oggetto esclusivamente:

- a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;*
- b) i fonogrammi e i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, **ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.***

2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in unico esemplare dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

Attuazione della L. 286/2006

. Criteri di ripartizione del Fondo , concordati tra la Direzione generale per i beni librari e le categorie interessate, approvati dalla Conferenza permanente Stato Regioni e resi noti con Decreto ministeriale del 18 Giugno 2007, registrato dalla Corte dei Conti il 5 Novembre 2007, stabiliscono la distribuzione in percentuale tra autori, editori, interpreti, esecutori:

-per opere a stampa: la suddivisione 50% autori e 50% editori

-per fonogrammi: 30% agli autori e 30% agli editori; 20% ai produttori e 20% agli artisti interpreti ed esecutori

-per videogrammi: 30% autori e 30% editori; 20% produttori originali di opere audiovisive e 20% artisti interpreti ed esecutori

. Individuazione del volume dei prestiti eseguiti dalle biblioteche pubbliche, (biblioteche pubbliche statali, biblioteche di enti locali) mediante indagine statistica, necessaria per attribuire alle tipologie di opere in prestito parti del Fondo.

La ripartizione in percentuale sarà indicata in un successivo decreto ministeriale:

Opere a stampa e audiolibri	83 %
Fonogrammi	5 %
Videogrammi	12 %

. Determinazione della provvigione SIAE : ancora da definire

Le ragioni delle biblioteche

- Le molteplici iniziative delle biblioteche in **Italia**, rivolte a difendere la gratuità del prestito pubblico, subito dopo la diffusione della notizia della procedura d'infrazione inviata all'Italia, all'Irlanda, alla Spagna, al Portogallo, alla Francia, al Lussemburgo, hanno riguardato soprattutto le biblioteche degli enti locali e sono documentate:

www.aib.it/aib/cen/prestito

www.biblioteca.colognomonzese.mi.it

(la biblioteca ,diventata un punto di riferimento sulla vicenda prestito)

- Le ragioni della protesta, che si è dispiegata negli ultimi quattro anni, sono evidenti da parte delle biblioteche che, pur riconoscendo il diritto degli autori ad un equo compenso sulle opere dell'ingegno, non ritengono giusto che venga legato al diritto di prestito pubblico.

Le ragioni delle biblioteche



- I punti di riferimento internazionali

UNESCO

Manifesto sulle biblioteche pubbliche (1994)

EBLIDA

Statement sull'esonazione dal pagamento per i prestiti (2004)

www.eblida.org

IFLA - Committee on Copyright and other legal matters

Posizione sul diritto di prestito pubblico (2005)

www.ifla.org/III/clm/pl/PublicLendingRigh.htm

i2010 – iniziativa strategica dell'Unione Europea

Progetto della Biblioteca Digitale Europea (BDE, 2005)

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm